



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ **IN MATERIA DI APPALTI**

PREMESSO CHE:

- SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni (con azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze) opera secondo gli indirizzi strategici ed operativi formulati dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- SOGIN ha i seguenti compiti istituzionali: la realizzazione del decommissioning delle centrali elettronucleari, degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare, nonché delle attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile e delle attività industriali connesse e conseguenti; la disattivazione degli impianti a fine vita e il mantenimento in sicurezza degli impianti fino al rilascio del sito senza vincoli di natura radiologica per altri usi; la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi derivanti dai processi di produzione di energia elettrica, di decommissioning degli impianti nucleari, nonché la gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività industriali, di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica all’interno del Deposito Nazionale; il recupero e la valorizzazione industriale dei siti e delle infrastrutture esistenti; la realizzazione e all’esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale; lo svolgimento di attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti alla gestione degli impianti elettronucleari; la predisposizione del quadro procedurale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e per la disattivazione degli impianti; il risanamento territoriale e ambientale dei siti nucleari nazionali; l’individuazione e alla realizzazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio e per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi;
- SOGIN è proprietaria delle quattro centrali nucleari in corso di smantellamento: Caorso, Trino, Latina e Garigliano e del sito nucleare di Bosco Marengo nonché affidataria degli impianti di ricerca nucleare di Casaccia, Saluggia, Trisaia, Ispra 1;
- SOGIN è impegnata nell’esecuzione di opere di rilevante valore economico;
- SOGIN è un organismo di diritto pubblico operante nei settori speciali, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36/2023;
- Le opere da eseguire determinano, per volume di investimento, complessità e durata delle attività, un rilevante impatto sul territorio di competenza delle Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli, nonché delle province limitrofe.



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

CONSIDERATO CHE:

- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- si rende necessario evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici ponendo in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", prevede la possibilità di concludere accordi tra le stesse per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune; è già stata positivamente sperimentata dalle Parti la stipula del Protocollo di Legalità quale strumento volto a rafforzare l'attuale sistema delle cautele antimafia, con l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 agli appalti di lavori sottosoglia comunitaria;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia *de qua*, le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (*cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724*), e le informative del Prefetto ex art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 costituiscono applicazione di una normativa che mira, in via preventiva, ad impedire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dell'ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (*cfr TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04*);
- si intende ulteriormente rafforzare in maniera capillare l'azione di prevenzione, in via pattizia, facendo leva sui vigenti strumenti normativi a presidio di infiltrazioni criminali ed a tutela della legalità nella gestione degli appalti.

ATTESO CHE:

- una corretta ed efficace politica di sicurezza del territorio deve ricomprendere anche l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il libero svolgimento di iniziative economiche, onde scongiurare che le eventuali infiltrazioni criminali possano negativamente condizionare l'azione intrapresa e costituire remora ad un sano sviluppo economico del territorio;
- è intendimento delle Prefetture, nel quadro della particolare attenzione che il contesto normativo riserva ai temi della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della sicurezza, assumere le iniziative e le misure necessarie al fine di garantire il controllo della legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica di prevenire ogni possibile tentativo di



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

infiltrazione della criminalità nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici.

RILEVATO CHE:

- gli investimenti previsti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle Province interessate e di quelle limitrofe, non debbono essere negativamente condizionati ed ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale assicurando, nel contempo, la regolarità dei cantieri di lavoro;
- sono istituiti presso le Prefetture - U.T.G. i "Gruppi Interforze" con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nonché i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali;
- sono istituiti presso le Prefetture gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. "white list").

VISTI:

- gli articoli 29 e 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- il Protocollo tra l'ANAC e il Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014 recante "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture – U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- la legge n. 190/2012;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge n. 241/90;
- il decreto legislativo n. 231/2007;
- il decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 1992;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto interministeriale del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 marzo 2003;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2017;
- il decreto legislativo n. 36/2023;
- la legge n. 94/2009;



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

- il decreto-legge n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 217/2010;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4610 del 23 giugno 2010;
- la legge n. 136/2010;
- il decreto legislativo n. 159/2011;
- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002;
- l'articolo 2 del decreto legislativo n. 177/2016;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017;
- la legge n. 120/2020;
- la legge n. 233/2021;
- la legge n. 79/2022;
- la legge n. 91/2022;
- la legge n. 142/2022;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/7(33) del 2022;
- il decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023;

SI SOTTOSCRIVE:

- tra le Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli (le “**Prefetture**”) e SOGIN S.p.A. (nel seguito anche “**Ente Aggiudicatore**” e/o “**Sogin**” e insieme alle Prefetture le “**Parti**”) il presente protocollo di legalità (“**Protocollo**”) finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle attività citate in premessa e di qualsiasi altro intervento di competenza di Sogin.

ART. 1

(**AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI**)

1. L'Ente Aggiudicatore ha il compito di garantire verso gli organi deputati ai controlli antimafia il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle società, imprese e ditte individuali (nel seguito “**Operatori Economici**”) che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dei lavori, servizi, noli, trasporti, o alla fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque inerenti alle attività citate in premessa, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste per:
 - gli appalti di “*opere o lavori*” del valore pari o superiore a 200.000,00 euro;
 - le prestazioni di “*servizi e forniture*” del valore pari o superiore a 150.000,00 euro ed indipendentemente dal valore per le prestazioni (servizi e forniture) maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose - cfr. art. 4 comma 2 del presente Protocollo;
 - i sub-appalti o sub-contratti comunque definiti, concernenti la realizzazione di opere o lavori, indipendentemente dal valore;



Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

- i sub-affidamenti di prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose cfr. art. 4 c. 2 del presente Protocollo, indipendentemente dal valore;
 - tutti gli importi sono al netto I.V.A.;
 - i dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all' art. 91, comma 4 del decreto legislativo n. 159/2011 (nel seguito decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia"), con le integrazioni di cui all'articolo 4 del presente Protocollo in relazione alle fattispecie ivi previste.
3. L'Ente Aggiudicatore ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione in ordine agli assetti societari degli Operatori Economici coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività, ovvero fino al completamento delle stesse.
4. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 2, dovranno essere effettuate prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla autorizzazione dei sub-contratti e sub-affidamenti e potranno essere effettuate anche su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.

L'Ente Aggiudicatore si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire all'Ente Aggiudicatore stesso i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub affidatarie interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto col presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione della penale, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto o sub-affidamento nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte dell'Ente Aggiudicatore o dell'appaltatore nei casi indicati nei successivi articoli 2 e 3, comma 7.

ART. 2 **(INFORMAZIONI ANTIMAFIA)**

1. Le Parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori, forniture e servizi, lo scrupoloso rispetto della normativa antimafia, di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia".
2. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad acquisire, preventivamente alla stipula di contratti, sub-contratti o sub-affidamenti relativi a lavori, servizi o forniture, di importi pari o superiore a quelli del precedente art. 1, comma 2, le "informazioni antimafia" ai sensi degli artt. 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia"



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

e, qualora risultassero, a carico degli Operatori Economici, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti.

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti, sub-contratti o sub-affidamenti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura dell'Ente Aggiudicatore.
4. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", ovvero nei casi ammessi dalla stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni delle Prefetture. I contratti e i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. L'Ente Aggiudicatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.
5. In detti casi all'applicazione della clausola risolutiva espressa consegue l'estromissione dell'Operatore Economico a cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.
6. Fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, ferma la disciplina sancita dall'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", i contratti, sub-contratti, affidamenti e sub-affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'articolo 1, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo III del Libro II del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia". Le Prefetture - U.T.G. sulla base dei dati trasmessi dall'Ente Aggiudicatore, ai sensi dell'art.1 del presente Protocollo, effettuano le verifiche antimafia con le modalità di cui all'articolo 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia".
7. Nella richiesta di informazioni deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'Operatore Economico con il quale si intende sottoscrivere il contratto o a favore del quale si intende concedere l'autorizzazione al sub-contratto o al sub-affidamento, completa di tutti i nominativi dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", compresi i relativi familiari conviventi. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o al quale s'intende concedere l'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento sia una società di capitali, dovrà essere allegata alla detta richiesta analogha dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico.



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

8. Qualora l'Operatore economico, nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni, abbia sede legale in altra Provincia, allo scopo di fluidificare il flusso documentale, la richiesta di informazioni antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente ed inviata, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale del Governo interessato dalle attività, segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni ex artt. 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
9. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi degli artt. 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" è comunicato dalla Prefettura all'Ente Aggiudicatore con la massima urgenza.
10. Le informazioni antimafia sono rilasciate nei modi e nei termini di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia".
11. Per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 l'informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita dall'Ente Aggiudicatore qualora, e fino a quando, l'Operatore economico è iscritto, presso le Prefetture della Provincia in cui ha la propria sede, nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. L'iscrizione nell'elenco (cd. "white list") ex art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

ART. 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, sia essa scaturente dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell'interferenza). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
 - a. la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - b. i servizi di mensa, pulizia e alloggio del personale;
 - c. la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

(novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP): per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) i dati identificativi dei fornitori. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) di cui al comma 1 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd *White list*) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso, deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto. Nel caso in cui l'impresa non sia censita nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia". In caso di mancato funzionamento della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia "BDNA", si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo Codice delle leggi antimafia. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice delle leggi antimafia, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura - U.T.G. al soggetto aggiudicatore, all'affidatario e al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori" di cui alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA). Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano, senza ritardo, ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente periodo e a revocare l'autorizzazione al subcontratto, comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura - U.T.G. competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nel caso



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse o di mancata risoluzione del contratto, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) delle informazioni, secondo quanto sopra previsto, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto. La Prefettura - U.T.G. competente, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura - U.T.G. stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre ai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura - U.T.G. ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento ed un rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Transizione Ecologica. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP). Quanto disposto dai precedenti periodi non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia".

ART. 4 **(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)**

1. L'Ente Aggiudicatore si impegna:
 - i. ad inserire nella documentazione di gara il riferimento al presente Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - ii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

a) Clausola n. 1 *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di concussione perpetrato a danno dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, mediante illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Tale comunicazione ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".*

b) Clausola n. 2 *"L'Ente aggiudicatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., subordinatamente alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".*

c) Clausola n. 3 *"La sottoscritta impresa si impegna e a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria".*

d) Clausola n. 4 *"La sottoscritta impresa offerente allega alla presente il "Piano di affidamento" con l'indicazione degli Operatori Economici (ragione sociale, sede legale, n. iscrizione al registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori, o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-contratti o sub-affidamenti non saranno consentiti. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo" pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o sub-contratto o sub-affidamento".*

e) Clausola n. 5 *"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca*



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

dell'autorizzazione al sub – contratto o sub-affidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto o sub-affidamento, informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente Aggiudicatore, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

f) Clausola n. 6 “La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”.

g) Clausola n. 7 “La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Sogin S.p.A. e le Prefetture interessate in data e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad inserire le predette clausole nei contratti stipulati con l'appaltatore e a prevedere che la violazione dei relativi obblighi sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutiva espressa da parte dell'Ente Aggiudicatore resta subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell'Ente Aggiudicatore della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente Aggiudicatore e l'appaltatore, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.
3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023.
4. L'Ente Aggiudicatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. L'Ente Aggiudicatore si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati per la realizzazione delle opere, l'obbligo per l'appaltatore:
 - i. di far rispettare il presente Protocollo ai propri sub-contrattanti o sub-affidatari;
 - ii. di procedere al distacco della manodopera, come disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003, solo previa autorizzazione dell'Ente Aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione da parte dell'Ente Aggiudicatore delle informazioni antimafia sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Le informazioni di cui al presente comma vengono fornite dall'appaltatore tramite presentazione di autocertificazione in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, allegando i contratti o accordi di distacco.
8. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Ente Aggiudicatore dall'appaltatore e nei confronti di questi dai sub-contrattanti o sub-affidatari, e dai terzi contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Ente Aggiudicatore ai fini della revoca dei contratti.

ART. 5

(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SUB-CONTRATTI E SUB-AFFIDAMENTI)

1. Per i sub-contratti o sub-affidamenti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 91, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", si applica quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2.
2. Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese ai contratti e ai sub-contratti o sub-affidamenti, indipendentemente dal loro valore aventi ad oggetto di seguito elencate:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto terzi;
 - guardiania di cantiere;
 - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti; nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
3. Le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento restano escluse dalle verifiche prefettizie antimafia – unitamente ai concessionari ed ai licenziatari di Stato – fino all'importo complessivo nel trimestre di € 50.000,00, fermo restando che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nel "Piano di Affidamento" comunicato alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente.

ART. 6

(MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, AI FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA)

Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza. Per le finalità di cui al periodo precedente è costituito presso la Prefettura - U.T.G. un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera" di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro, da personale del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, da rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura - U.T.G.. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura - U.T.G., altri esperti. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" deve poter altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) e del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari". Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.7.

ART. 7 (PENALI)

1. L'Ente Aggiudicatore applicherà agli Operatori Economici affidatari una penale, determinata nella misura del 10% dell'importo del contratto o sub-contratto o sub-affidamento, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie, di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari e all'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023 (*clausola 4*). Analoga penale verrà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa (*clausola 5*).
2. L'Operatore Economico con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle attività citate in premessa, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale gli affidatari assumono l'obbligo di fornire all'Ente Aggiudicatore gli stessi dati precedentemente indicati relativi alle società e alle imprese sub-contrattanti o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione di lavori, servizi e forniture.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto o sub-affidamento nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte dell'Ente Aggiudicatore nei casi indicati al precedente articolo 3 (c.d. clausola risolutiva espressa).
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dai successivi artt. 8 e 9, non comportano obblighi di carattere indennitario né



nucleare
e ambiente

Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli

risarcitorio a carico dell'Ente Aggiudicatore, né a carico dell'appaltatore o sub-contraente o sub-affidatario, fatto salvo il pagamento dell'attività espletata.

ART. 8 **(FLUSSI DI MANODOPERA NEI CANTIERI)**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione delle opere, il monitoraggio e tracciare le modalità di assunzione della manodopera.
2. Per le finalità di cui al precedente comma l'Operatore economico si impegna a mettere a disposizione dell'Ente Aggiudicatore, su base mensile, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando per ciascuna unità la qualifica professionale, il trattamento retributivo e indicando se dipendente dello stesso appaltatore o del sub-contraente o del sub-affidatario, in caso di contratti o accordi di distacco, nonché le informazioni relative agli automezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto. Le informazioni devono essere fornite tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445 del 2000.
Le informazioni acquisite sono utilizzate dall'Ente Aggiudicatore per verificare la regolarità e il flusso degli accessi e delle presenze in cantiere, nonché il corretto trattamento retributivo, contributivo, previdenziale e assicurativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. L'Ente Aggiudicatore si riserva di esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti o ai sub-affidamenti nel caso di inosservanza degli obblighi informativi di cui al precedente comma, fermi restando i vigenti strumenti che potranno essere attivati di cui al D.P.R. 207/2010.

ART. 9 **(SICUREZZA NEI CANTIERI)**

1. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti, di cui al precedente art. 4, comma 1, numero "ii", lett. f) o di revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti o ai sub-affidamenti, nei confronti delle imprese per le quali la Prefettura o la Direzione Provinciale del Lavoro dovessero segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.
2. La custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle Opere deve essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia giurata.



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

3. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo coordinato dei cantieri allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi, con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori.

ART. 10

(ATTIVITA' DEL GRUPPO INTERFORZE)

1. Le verifiche antimafia e gli adempimenti conseguenti sono curati dai "Gruppi Interforze" costituiti presso la Prefetture - U.T.G. in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2003.

ART. 11

(OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI)

1. Tutti gli Operatori economici che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività sono tenuti ad osservare il presente Protocollo di Legalità.

ART. 12

(DURATA DEL PROTOCOLLO)

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di tre anni.

Appendici 1,2,3,4,5,6,7,8 (Firme Prefetti)

Sogin SPA



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 1

Il Prefetto di Alessandria



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 2

Il Prefetto di Caserta



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 3

Il Prefetto di Latina



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 4

Il Prefetto di Matera



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 5

Il Prefetto di Piacenza



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 6

Il Prefetto di Roma



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 7

Il Prefetto di Varese



nucleare
e ambiente

**Prefetture - U.T.G. di Alessandria, Caserta, Latina,
Matera, Piacenza, Roma, Varese e Vercelli**

Appendice n. 8

Il Prefetto di Vercelli